



GUARDIA DI FINANZA CENTRO DI AVIAZIONE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 0691913730 – fax 0691913758
pec: rm0930000p@pec.gdf.it - Codice Fiscale 97061500589

SCRITTURA PRIVATA N. 10 del 22/07/2024

OGGETTO: Locazione hangar ricovero aeromobili presso l'Aeroporto di Genova, per le attività del Servizio Aereo del Corpo della Guardia di Finanza.
CIG B20DDFB15A. RDA: RM096PPC2024500403.

La presente scrittura privata stipulata per mezzo di corrispondenza commerciale, definisce gli obblighi assunti tra il:-----

- **CENTRO DI AVIAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, con sede in Pomezia (RM), via Pratica di mare n. 45 – C.a.p. 00071 - C.F. 97061500589, rappresentato dal **Ten. Col. Fabio Gobbi**, nato a Cerveteri (RM) il 18/01/1962, (C.F. GBBFBA62A18C552G), il quale, in virtù dell'art. 97 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi degli articoli 10 comma 1, lett. h) e 28, comma 1, lett. b) della Determinazione del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 9000 datata 24 gennaio 2006, interviene, in nome e rappresentanza della Guardia di Finanza, nella sua qualità di **Capo Gestione Amministrativa** del predetto Ente. -----
- e la società **“PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.” in Amministrazione Straordinaria**, avente sede legale in Via Fabio Massimo, 88 - 00192 Roma, C.F./P.IVA: 03748280108, pec: commercialcs@pec.piaggioaero.it, rappresentata dall'Ing. **Giovanni Tomassini**, nato a Varese il 14.03.1964 - C.F. TMSGNN64C14L682U, nella sua veste e qualità di **Procuratore Speciale dell'Impresa**, giusto certificato della C.C.I.A.A. di ROMA (RM), estratto dal Registro delle Imprese in data 6 Giugno 2024, n. T562659813, conservato agli atti di questo ufficio. -----

Premesso che:-----

- l'Ente ha la necessità di rischierare, presso la ditta “Piaggio Aero Industries” all'interno dell'Aeroporto di Genova, un elicottero del Corpo “MH169A” e i suoi relativi assetti, **per un periodo dal 01 luglio 2024 al 31 dicembre 2024**, per le attività del Servizio Aereo del Corpo della Guardia di Finanza (nota n. 0084484/2024 datata 30 aprile 2024 del Reparto Operativo Aeronavale di Genova);-----
- occorre procedere, pertanto, alla stipula di un contratto/scrittura privata per la concessione di una dedicata area presso la sede aziendale all'interno dell'Aeroporto di Genova, con la società **“PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. in Amministrazione Straordinaria”**. Tale contratto dovrà prevedere la possibilità di *hangarare* l'elicottero e i suoi relativi assetti e dovrà essere comprensivo di tutti i servizi manutentivi e le spese di gestione relative al periodo di utilizzo (energia elettrica, servizio idrico, copertura

assicurativa, antincendio, manutenzione del verde, pulizia, etc..) configurandosi come una locazione “chiavi in mano”, come segnalato registrato con RDA GeMat nr. RM096PPC2024500403 in data 29 maggio 2024, dell’Ufficio Supporto Aeromobili – 1^ Sezione Aerea (Logistica)/Drappello Elicotteri;-----

- il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;-----
 - l’origine della richiesta è avvenuta con la nota n. 0131399/2023 datata 15 dicembre 2023 del Centro di Aviazione – Ufficio Supporto Aeromobili/1^ Sezione Aerea (Logistica)/Drappello Elicotteri e con la nota n. 0084484/2024 del 30 aprile 2024 del Reparto operativo Aeronavale di Genova.-----
 - con Determina a contrarre semplificata n. 0056330/2024 datata 10 giugno 2024 del Comandante del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, per il servizio indicato in oggetto è stata autorizzata la stipula di un contratto/scrittura privata, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. e) del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 – “Nuovo Codice dei contratti pubblici” (Appalti esclusi nei settori ordinari) e dell’art. 10, comma 1, lettera t), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 292 del 14.12.2005, con la già menzionata società “**PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.**” in **Amministrazione Straordinaria**, unica società nell’ambito dell’Aeroporto di Genova, disposta a fornire uno spazio dedicato;-----
 - l’art. 56, comma 1, lett. e) del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 – “Nuovo Codice dei contratti pubblici” (Appalti esclusi nei settori ordinari) dispone.....”Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: e) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;”-----
 - il CIG relativo al presente affidamento, rientrando tra le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, è stato acquisito ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Determinazione nr. 4 del 7 luglio 2011, Delibera nr. 582 del 13 dicembre 2023 e Delibere nrrr. 584 e 585 del 19 dicembre 2023 dell’A.N.AC.);---
 - con intercorse comunicazioni, per le vie brevi, la predetta società ha già dato la disponibilità a fornire lo spazio necessario al ricovero di un elicottero del Corpo, con i relativi assetti con foglio n. CO/IIV/P180/T.24/049 GT datato 07 febbraio 2024;-----
 - con dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente in data 27 giugno 2024 –, la Società ha comunicato che: -----
1. per la formulazione delle condizioni economiche ha preso atto e tenuto conto:
 - ✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - ✓ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;-----
 2. l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione contrattuale;-----
 3. gli estremi identificativi della vigente polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) che copre, per tutta la durata dell’affidamento, i rischi da responsabilità

civile connessi all'utilizzo dell'hangar oggetto della locazione, nr. 2011/03/2102270
scadenza 30 aprile 2025;-----

- la società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare le norme stabilite dalla Legge 6.11.2012, n. 190, che ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "revolving-doors"), per cui è fatto obbligo, per la stessa, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto.-----

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, della violazione all'obbligo di cui al precedente capoverso, la Società sarà tenuta alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; -----

- la società contraente ha reso, con la presentazione del modello DGUE firmato digitalmente in data 19 giugno 2024, tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti;-----
- attraverso l'interrogazione Durc On Line è stata verificata la regolarità contributiva della società in questione sino al 26 settembre 2024, giusto certificato prot. INAIL_41150120 richiesto in data 29/05/2024.-----

La scrittura privata in argomento viene stipulata alle seguenti condizioni:-----

Articolo 1) -----

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. -----

Articolo 2) – Oggetto, durata e modalità della prestazione -----

Locazione hangar ricovero aeromobili presso l'Aeroporto di Genova, per le attività del Servizio Aereo del Corpo della Guardia di Finanza – **CIG: B20DDFB15A**. -----

La suddetta prestazione dovrà essere svolta **nel periodo certo compreso tra 01 luglio 2024 - 31 dicembre 2024**).-----

Il contratto sarà valido con la sottoscrizione delle parti contraenti, a decorrere dal 01 luglio 2024 e, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione, fino a concorrenza dell'intero importo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.---

La locazione, a fronte della corresponsione del relativo canone, si intende comprensiva di eventuali servizi manutentivi e le spese di gestione relative al periodo di utilizzo (energia elettrica, servizio idrico, copertura assicurativa, antincendio, manutenzione del verde, pulizia, etc..) configurandosi come una locazione "chiavi in mano".-----

Articolo 3) – Importo del contratto -----

L'onere finanziario massimo presunto, previsto per l'esigenza in parola, ammonta ad € 31.250,00 (trentunomiladuecentocinquante/00), I.V.A. non imponibile in quanto trattasi di locazione all'interno del sedime aeroportuale immediatamente connessa ai servizi di scambi internazionali, ex. Art. 9 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.-----

L'Amministrazione potrà assumere l'impegno di spesa soltanto in ragione e limitatamente alle assegnazioni finanziarie effettivamente ricevute, senza impegno di ammontare minimo. Pertanto, l'impresa affidataria non potrà avanzare diritti di sorta qualora, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il predetto importo massimo presunto.-----

L'onere finanziario verrà sostenuto con **capitolo di spesa 4315/2 del corrente esercizio finanziario**.-----

Per la natura del servizio oggetto dell'affidamento ed a seguito di valutazione degli eventuali rischi interferenziali, pari a € 0,00 (zero/00), non sussiste, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'obbligo per questo Ente di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del predetto Decreto e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto disposto dal Comandante del Centro di Aviazione pro tempore con i fogli n. 138002/15 datato 10 novembre 2015 e n. 158/57 datato 19 luglio 2016, la prestazione sarà svolta presso luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente.-----

Resta invece onere della società elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. -----

Articolo 4) – Modalità di pagamento -----

L'Amministrazione della Guardia di Finanza provvederà al pagamento di quanto dovuto, a mezzo bonifico bancario, ai sensi del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, art. 4, comma 2, entro 30 gg. dalla data di cui alla lett. d) e, in subordine, 30 gg. dalla data di cui alla lett. a). **Al fine di garantire il tempestivo pagamento del dovuto nei termini legislativamente previsti, la Ditta, nell'emettere la fattura elettronica sul portale SDI, avrà cura di allegare obbligatoriamente la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.E.C.**-----

La mancanza della predetta dichiarazione in allegato alla relativa fattura elettronica costituirà motivo di rifiuto della stessa.-----

La fattura, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal D.E.C. alla sua emissione, dovrà essere emessa in formato elettronico, contenere l'indicazione del **CIG: B20DDFB15A** ed essere inviata dall'appaltatrice al Capo Ufficio Amministrazione del Centro di Aviazione Pratica di Mare - Funzionario Delegato - **Codice Univoco Ufficio 35H5V3** - Via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM), pec: rm0930000p@pec.gdf.it. Il predetto pagamento è subordinato alla verifica Agenzia delle Entrate – Riscossione, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008 e alla verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ove, in caso di irregolarità, attestata dagli enti previdenziali, verrà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni da parte della ditta.-----

I relativi pagamenti avverranno con fatturazione bimestrale posticipata.-----

La società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i fornitori e/o altri operatori economici appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, e in attuazione alle disposizioni vigenti ha comunicato gli estremi del seguente **conto corrente dedicato e attivo presso "UNICREDIT SPA" Filiale di Milano - IBAN: IT95T0200809440000030091850**, sul quale è delegato ad operare il **Dott. Giulio di Negro**.

La società si obbliga a comunicare, giustificandola con documenti validi, qualunque variazione relativa al predetto conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare sullo stesso. Ove essa ometta la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con la predetta modalità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni delle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvenissero "o*pe legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali della società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la stessa s'impegna a darne tempestiva notifica a questo Ente. In difetto di tale comunicazione

l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma e i modi dei pagamenti eseguiti.-----

Articolo 5) - Penalità.-----

Per le inadempienze riscontrate nell'esecuzione, la società sarà assoggettata a penalità secondo quanto disposto dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti al funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. del 24.10.2014 n. 181.-----

Articolo 7) – Responsabile Unico del Procedimento – Direttore esecuzione contrattuale – Consegna, controllo e accettazione della prestazione.-----

Per il servizio in argomento:-----

- il Responsabile del Procedimento è il **Ten. Col. Fabio Gobbi**;-----
- il Responsabile/referente per la società è l'Ing. Giovanni Tomassini;-----
- il Direttore di Esecuzione del contratto e Rappresentante per l'Amministrazione è il **M.c. spec. Nicola Grauso**;-----
- l'organo referente per il contratto, riguardante proposte od eventuali anomalie, è il Centro di Aviazione – Ufficio Supporto Aeromobili – 1^ Sezione Aerea (Logistica)/Drappello Elicotteri;-----

Ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 (Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza), il Direttore di Esecuzione e la Società formalizzeranno, con apposito verbale redatto in contraddittorio, oppure mediante scambio di comunicazione con posta elettronica, la data di inizio e fine prestazione.-----

Nell'esecuzione della prestazione in argomento, il Direttore di Esecuzione dovrà attuare quanto previsto:-----

- dal D.M. 07 marzo 2018 n. 49, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";-----
- dalla circolare n. 83596/2016 del 14/03/2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto "la verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici";-----
- dalla circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante "l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza";-----
- dalle disposizioni di cui al foglio n. 55284/2021/65 datato 07 giugno 2021 del Centro di Aviazione, avente ad oggetto "Direttiva sul processo di lavoro per l'ordinazione delle spese e il rispetto della tempistica nei pagamenti".-----

Al termine della prestazione, il Direttore di Esecuzione del contratto provvederà a produrre la dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 37 del D.M. 181/2014.-----

Articolo 8) - Normativa di riferimento.-----

L'esecuzione del servizio in argomento sarà subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti in questo atto e per quanto in esso non previsto:-----

- a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 – "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
- b) dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";-----
- c) dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della

- Guardia di Finanza; -----
- d) dal D.M. 24/10/2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;-----
 - e) dal D.M. 07 marzo 2018 n. 49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;-----
 - f) dalla circolare n. 83596/2016 del 14/03/2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto “la verifica dell’esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici”;-----
 - g) dalla circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante “l’esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza”;-----
 - h) dal testo organizzativo dell’attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n. 21148 del 26.01.2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;-----
 - i) dalla circolare n. 166625 del 08/06/2015 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo avente ad oggetto “l’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”;-----
 - j) dalla Legge e dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;-----
 - k) dalla legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni;-----
 - l) dalla legge n. 135/2012;-----
 - m) dal D.lgs. 81/2008;-----
 - n) dalle disposizioni contenute nel Codice Civile.-----

L’Ing. Giovanni Tomassini nella sua veste e qualità di Procuratore Speciale dell’Impresa, dichiara di conoscere tutti i predetti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, e di accettarne tutte le condizioni ivi indicate.-----

Articolo 9) - Spese contrattuali – Oneri fiscali.-----

Sono a carico esclusivo della Società tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione, bollo e registrazione, in caso d’uso, di questo atto nonché di pubblicità legale e quelle per gli eventuali ulteriori atti relativi all’esecuzione dello stesso.-----

Articolo 10) - Obblighi e responsabilità dell’impresa affidataria-----

L’impresa affidataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente atto. L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.-----

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.-----

La società è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione della prestazione, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.-----

Articolo 11) - Obbligo di riservatezza.-----

La società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza durante l'esecuzione del servizio in argomento. E' fatto divieto all'impresa, che ne prende atto a tutti gli effetti, ed in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare, con qualsiasi altro mezzo, notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.-----

Articolo 12) - Domicilio eletto.-----

Per tutti gli effetti amministrativi di questo atto la società elegge domicilio in via Fabio Massimo 88, pec: commercialcs@pec.piaggioaero.it, tel. 0182266136, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura relativi all'atto negoziale. La società è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.-----

Articolo 13) – Responsabilità per violazione di diritti di privativa-----

La società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora sia promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la società assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che la società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei locali, delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. -----

Articolo 14) – Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito. -----

E' vietato subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o parte della prestazione, pena la risoluzione del contratto. -----

È fatto divieto alla società di cedere il contratto. In caso d'inosservanza del predetto divieto, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto.-----

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 del Codice. -----

Articolo 15) – Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale. -----

La società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione, trasmettendo al Centro di Aviazione Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti/Contratti - tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 (trenta) giorni prima del compimento della stessa.-----

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.-----

Il mancato preavviso di cui al primo capoverso fa sorgere in capo all'Amministrazione la facoltà di recedere dal presente contratto. -----

Articolo 16) - Risoluzione e recesso. -----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale mediante semplice comunicazione alla Società, nei casi in cui:-----

- la società venga meno alle obbligazioni assunte;-----
- emergano carichi pendenti in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, ai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico, all'amministratore di fatto; -----

L'Amministrazione ha facoltà di recesso:-----

- in qualunque momento dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 123 del Codice;-----
- nel caso in cui si renda disponibile un accordo quadro o una convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione, previa comunicazione alla società, con preavviso non inferiore a 15 giorni, nell'ipotesi in cui la stessa non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle nuove convenzioni rese disponibili dalla Consip. -----

L'operatore economico affidatario della prestazione deve osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento (deontologico) – Edizione 2016, adottato dal Corpo della Guardia di Finanza n. 400000 datato 29 aprile 2016 e s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. -----

Articolo 17) – Clausola di salvaguardia.-----

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio eventuale dell'azione penale a carico della società per delitti, di sospendere cautelativamente le prestazioni ovvero l'intero contratto. -----

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.-----

Articolo 18) - Trattamento dei dati personali.-----

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del D.P.C.M. n.148/21 si informa che i dati pervenuti e che perverranno in relazione al presente atto verranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.-----

Articolo 19) - Foro Competente.-----

Le parti individuano il Foro di Roma competente per dirimere eventuali controversie. -----

Fatto, letto e confermato come sopra, questo atto viene sottoscritto mediante firma digitale dalle parti: -----

➤ per il **Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, dal Ten. Col. Fabio Gobbi, C.F.:** GBBFBA62A18C552G, **Capo Gestione Amministrativa:** -----

Certificatore: NAMIRIAL S.p.A. -----

Scadenza: 22 luglio 2028-----

Firma digitale n.: LOGF2023072479434435. -----

➤ per la società **“PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. in Amministrazione Straordinaria”**, dall'Ing. Giovanni Tomassini, C.F. TMSGNN64C14L682U, nella sua veste e qualità di **Procuratore Speciale dell'Impresa:** -----

Certificatore: InfoCert S.p.A.;-----

Scadenza: 01/08/2025; -----

Firma digitale n.: 1662103.-----

La presente scrittura privata consta di n. 9 (nove) pagine, compresi gli allegati in essa richiamati. -----

CENTRO DI AVIAZIONE DELLA G.DI F.

(Ten. Col. Fabio Gobbi)



**PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria,**

(Ing. Giovanni Tomassini)



V° SI APPROVA
IL COMANDANTE DEL CENTRO
(Gen. B. Giuseppe Di Pippo)